

DIRITTO DI COPIA ASSOLTO MEDIANTE
APPLICAZIONE DI MACCHINE DA BOLLO
SULL'ORIGINALE. EX ART. 205, T.U. 115/2002

Milano, 27 GEN. 2015

L'OPERATORE



Tribunale Ordinario di Milano
-Sezione Sesta Penale-



N.26374/2014 RG.

Il Giudice ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

premesse

- che la parte ricorrente, perito interprete nell'ambito del procedimento penale n. 59033/10 RGNR, ha presentato opposizione al provvedimento del PM del 21.05.2012 di revoca di una precedente liquidazione del 23.04.2012 ed ha chiesto la condanna del Ministero resistente a pagare il corrispettivo per le prestazioni professionali rese oltre interessi moratori e spese di lite;
- che il Ministero resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie;

rilevato

- che la parte ricorrente è stata nominata interprete nell'ambito del procedimento di cui al n. Rg 59033/2010 con provvedimento del 12.10.2010 con il compito di *"tradurre simultaneamente in italiano le conversazioni di lingua albanese sulle utenze in corso di ascolto nell'ambito del procedimento in epigrafe"* (cfr doc. 6 ricorrente);
- che, *"vista la complessità dell'incarico affidato e la conseguente impossibilità di procedere seduta stante al compimento della traduzione richiesta"* il PM ha concesso *"termine fino alla chiusura delle indagini a partire dalla data odierna"* (cfr doc. 6 ricorrente);
- che la parte ricorrente ha dedotto di aver svolto parte delle proprie prestazioni professionali di interprete, nell'ambito del proc n. 59033/10 RGNR nei periodi: 1/30 aprile 2011; 1/18 maggio 2011; 1/30 giugno 2011 e di avere depositato le corrispondenti richieste di liquidazione in data 27.02.2012;
- che, in data 23.04.2012, il PM titolare ha liquidato con tre distinti provvedimenti gli importi richiesti per poi emettere, in data 21.05.2012, tre distinti decreti di revoca dei tre provvedimenti di liquidazione motivati sul presupposto della tardività delle richieste perché presentate oltre il termine decadenziale di cento giorni decorrente dal compimento delle operazioni ex art 71 DPR 115/2002;
- che la sig. ra _____ ha prodotto in giudizio una certificazione dei Carabinieri di San Donato Milanese relativa al procedimento 59033/2010 in cui gli operanti hanno dato atto che in data 02.03.2012 l'interprete ha ascoltato tradotto e trascritto conversazioni in lingua albanese con un impegno di quattro ore (cfr. doc. 4 ricorrente);

ritenuto

- che il ricorso deve essere accolto;
- che l'art. 71 DPR 115/2002 indica quale *dies a quo* per la decorrenza del termine di cento giorni entro cui il perito deve presentare la propria istanza di liquidazione il giorno di compimento delle operazioni peritali giorno che, nel caso in esame, era stato individuato dal PM, all'atto del conferimento dell'incarico, *"fino alla chiusura delle indagini"*;

- che la produzione del decreto di nomina e della certificazione dei Carabinieri emessa nell'ambito del procedimento in cui la sig. ra [redacted] ha svolto le proprie prestazioni peritali attesta che, al 02.03.2012 (quattro giorni dopo la presentazione delle istanze di liquidazione), le indagini preliminari non erano ancora concluse;
 - che, pertanto, la ricorrente ha depositato le proprie istanze di liquidazione prima del compimento della chiusura delle indagini e quindi prima del termine concesso per il compimento delle operazioni peritali con conseguente illegittimità dei provvedimenti di revoca emessi in data 21.05.2012 sull'errato presupposto dell'estinzione del diritto di credito per maturazione del termine di decadenza;
 - che l'accertamento della sussistenza e dell'esatto ammontare del diritto di credito della sig. ra [redacted] contenuto nei tre provvedimenti di liquidazione del 23.04.2012 emessi dal PM titolare del procedimento, e la documentazione prodotta offrono al giudizio la prova della pretesa creditoria della ricorrente;
- che, pertanto, il Ministero di Giustizia deve essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di 7.311,79 euro (cfr. docc. 1 e 5 ricorrente);
- che, diversamente, la parte ricorrente non ha fornito nessun elemento di prova - neppure indiziaria- a supporto della domanda di liquidazione degli interessi, richiesti esclusivamente come moratori, così non adempiendo l'onere probatorio su di lei gravante;
- che, pertanto, nessun interesse moratorio può essere riconosciuto all'istante;
 - che all'accoglimento del ricorso consegue la condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che, si liquidano in complessivi 1.618,00 euro oltre IVA e CPA importo così determinato ex artt 1 e ss DM 55/2014:

Fase di studio della controversia	438,00 euro
Fase introduttiva del giudizio	370,00 euro
Fase decisionale	810,00 euro

P.T.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza

1. In accoglimento del ricorso della sig. ra [redacted] condanna il **MINISTERO della GIUSTIZIA** a corrispondere alla medesima l'importo di 7.311,79 euro;
2. Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi 1.618,00 euro oltre accessori di legge.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni
Milano, 24.11. 2014

Il Giudice
dr. Chiara De Monte



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

SEZ 6^a PENALE

25/11/14

MILANO

IL CANCELLIERE

